

CIRCOLARE SETTIMANALE

DEL 10 FEBBRAIO 2017

LA SETTIMANA IN BREVE



LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA



RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI AL 1° GENNAIO 2017

La Legge di Bilancio 2017 ha riaperto i termini per la rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2017. Per perfezionare la rivalutazione, occorrerà redigere una perizia di stima e versare la prima o unica rata dell'imposta sostitutiva entro il 30.06.2017.

Pagina 6



CERTIFICAZIONE UNICA 2017, LE PRINCIPALI NOVITÀ

Per il periodo d'imposta 2016 i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo 2017, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi. Successivamente entro il 31 marzo i sostituti d'imposta dovranno consegnare il modello al soggetto percettore delle somme.

Pagina 9



FABBRICATI RURALI DA REGOLARIZZARE

Coloro che non hanno adempiuto all'obbligo di iscrizione dei fabbricati rurali al catasto fabbricati, devono regolarizzare la loro posizione o, in alternativa, segnalare le opportune anomalie all'Agenzia delle Entrate.

Pagina 12

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **IL REGIME FORFETARIO**

Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento ripercorriamo la disciplina del regime forfettario e riepiloghiamo le condizioni di accesso per coloro che intendono usufruirne. L'accesso al regime in questione può essere effettuato dai contribuenti già in attività e anche da coloro che avviano l'attività nel 2017.

Pagina 14

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 22

- **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 22

- **I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 22

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 10.02.2017 AL 24.02.2017**

Pagina 24

LA SETTIMANA IN BREVE

Amici e Colleghi,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana, caratterizzata dalle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco del 2 febbraio 2017.

Iper e Super Ammortamento 2017

I principali chiarimenti forniti nel corso di Telefisco su l'iper-ammortamento al 250% ed il super ammortamento al 140%, sono stati pubblicati dal MISE il 7 febbraio. In particolare è stato chiarito che:

- se il software è embedded, e quindi acquistato assieme al bene, lo stesso è da considerarsi agevolabile con l'iperammortamento al 250%
- L'iper ammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 pertanto l'investimento effettuato nel 2016 può beneficiare solo del super ammortamento;
- La maggiorazione del 150% riguarda soltanto i titolari di reddito d'impresa, pertanto sono esclusi gli studi professionali
- La perizia deve essere fatta per singolo bene acquisito.

Agricoltura 2017: niente stop irpef per soci SNC e SAS

La legge di bilancio 2017 ha introdotto l'esclusione, ai fini Irpef, dei redditi dominicale e agrario dei terreni per gli anni 2017-2019 a favore di coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali). Nel corso di Telefisco è stato chiarito che l'esclusione IRPEF è applicabile esclusivamente per le persone fisiche mentre non possono beneficiarne i soci delle società di persone che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale.

Ritenute del condominio 2017

La legge di stabilità 2017 ha previsto che la ritenuta del 4% a carico dei condomini non vada versata se l'importo per uno specifico condominio è inferiore a 500 euro, nel qual caso i versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno ed il 20 dicembre di ogni anno. A Telefisco è stato specificato che

- per calcolare la soglia di 500 euro, si devono sommare mese dopo mese le ritenute e vanno versate il 16 del mese successivo a quello in cui la soglia viene superata
- le nuove tempistiche di versamento non sono tassative, infatti il condominio può continuare a effettuare il pagamento delle ritenute con le scadenze previgenti anche se di importo inferiore a 500 euro.

Comunicazioni IVA 2017: esenti i forfettari

A Telefisco 2017 è stato chiarito che dalle comunicazioni IVA oltre ai produttori agricoli situati nelle zone montane, sono esclusi anche i soggetti in regime forfettario e coloro che, sino al 2015, si sono avvalsi, del c.d. "regime dei minimi" e lo manterranno fino alla scadenza.

Nuova sabatini 2017: cumulabile con super/iper ammortamento e agevolazioni

In merito alla Sabatini-Ter il MISE ha chiarito che è rivolta a tutte le micro, e le PMI presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dal settore economico in cui operano. Inoltre, è possibile cumularla con l'iper-ammortamento, il super-ammortamento, il credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo, il Patent Box, gli incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE) e gli incentivi agli investimenti in startup e PMI innovative.

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi 2017

Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi IVA possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni. Alcuni chiarimenti come l'esenzione per minimi e forfettari sono contenuti nella Circolare n. 1/E dell'Agenzia delle Entrate del 7 febbraio 2017, che contiene anche indicazioni sulle nuove comunicazioni IVA.

Acquisti senza Iva oltre i limiti del plafond: come regolarizzarsi

Nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 16 del 06.02.2017 è stato chiarito che chi beneficia del regime dell'esportatore abituale, in caso di "splafoamento" è sottoposto a una sanzione dal 100 a 200% dell'imposta, oltre al recupero dell'imposta non assolta e degli interessi. Tuttavia la violazione è regolarizzabile con le vecchie procedure, ovvero (alternativamente) con:

- Richiesta al cedente/prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell'Iva,
- Emissione di un'autofattura, in duplice esemplare, con gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l'ammontare eccedente il plafond e l'imposta che avrebbe

dovuto essere applicata; versamento dell'imposta e degli interessi; annotazione dell'autofattura nel registro degli acquisti; presentazione di una copia dell'autofattura al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate; indicazione in dichiarazione di una posta a debito pari all'IVA assolta; versamento della sanzione.

- Emissione di un'autofattura (con le caratteristiche sopra richiamate) entro il 31 dicembre dell'anno di splafonamento; assolvimento dell'IVA in sede di liquidazione periodica; presentazione di una copia dell'autofattura al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate; versamento della sanzione.

Voluntary disclosure bis: pronta la trasmissione

Le specifiche tecniche per la trasmissione delle istanze di adesione alla "voluntary-bis" sono state approvate in via definitiva con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, venerdì 3 febbraio 2017 e da martedì 7 febbraio 2017 è aperto il canale telematico attraverso il quale inviare le richieste di accesso alla procedura. E' stato precisato che i contribuenti che nel frattempo hanno inviato il "vecchio" modello, dovranno provvedere a trasmettere il "nuovo" modello barrando la casella "Istanza trasmessa in precedenza".

Sisma 2017: interventi urgenti per le popolazioni colpite

Il Consiglio dei ministri n. 11 del 2 febbraio 2017 ha approvato un decreto legge per la realizzazione di nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e delle attività produttive colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Dal punto di vista fiscale il decreto mira a sostenere il reddito delle popolazioni e delle imprese e rilanciare le attività produttive. In particolare:

- Viene prorogata la cassa integrazione ai lavoratori occupati nelle imprese danneggiate dal terremoto.
- Viene prorogata la "busta paga pesante" che consente di beneficiare della sospensione del pagamento Irpef da gennaio a settembre 2017.
- Si sospendono fino a settembre 2017, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione
- Sono previste misure per l'agricoltura: 35 milioni di euro per gli allevatori, agevolazioni per accesso al credito per i giovani agricoltori, estensione del fondo di solidarietà nazionale alle colture assicurabili.

Sisma 2016-2017: come funziona il credito d'imposta

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento sul funzionamento del credito d'imposta collegato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi per far fronte sia ai danni arrecati al patrimonio privato sia alle attività economiche e produttive.

Proprietari di masi chiusi: imposte agevolate

Con la risoluzione 15/E del 1° febbraio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'atto di trasferimento in comunione a titolo oneroso di un terreno agricolo, a favore di contribuenti proprietari pro quota di un maso chiuso, possa fruire delle agevolazioni previste per la piccola

proprietà contadina (imposta di registro ed imposta ipotecaria fissa nella misura di euro 200 ed imposta catastale nella misura dell'1 %) a condizione che detti soggetti si dedichino abitualmente alla coltivazione del maso chiuso.

Concludiamo con il comunicato stampa del 7 febbraio 2017 con cui il MEF ha reso nota la richiesta alla Commissione Europea dell'estensione del regime di split payment fino al 2020. Nella lettera il ministro sottolinea come tale regime abbia riscosso risultati molto soddisfacenti per le entrate erariali senza effetti indesiderati per i fornitori grazie al funzionamento efficiente dei rimborsi IVA.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Rivalutazione terreni e partecipazioni al 1° gennaio 2017

La **Legge di Bilancio 2017** ha riaperto i termini per la **rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2017.**

Per perfezionare la rivalutazione occorre:

- far **redigere entro il 30.06.2017 una perizia di stima giurata** dei beni che si intendono rivalutare;
- versare l'imposta sostitutiva entro il 30.06.2017 in un'unica soluzione o come prima rata** di 3 rate annuali di pari importo.

Si evidenzia fin da subito che **l'aliquota dell'imposta sostitutiva è stata fissata in misura uguale (pari all'8%) sia per i terreni sia per le partecipazioni**, indipendentemente dal fatto che si tratti di partecipazioni qualificate o non.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI ALL'1.1.2017

BENI OGGETTO DI RIVALUTAZIONE	<p>Possono essere oggetto di rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> i terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2017 a titolo di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ proprietà; ✓ usufrutto; ✓ superficie; ✓ enfiteusi; <input type="checkbox"/> le partecipazioni in società non quotate possedute al 1° gennaio 2017 a titolo di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ proprietà; ✓ usufrutto. 	
SOGGETTI INTERESSATI	<p>Possono fruire della rivalutazione in esame i contribuenti che, in caso di cessione, realizzerrebbero potenzialmente un reddito diverso di cui agli artt. 67 del Tuir, quindi, al di fuori del regime di impresa. Si tratta, quindi, dei seguenti soggetti:</p>	
	PERSONE FISICHE RESIDENTI	per le operazioni estranee all'esercizio d'impresa
	SOCIETÀ SEMPLICI ED EQUIPARATE RESIDENTI	quali, ad esempio, le associazioni professionali
	ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI	per attività non in regime di impresa

LA PERIZIA GIURATA DI STIMA	<p>La perizia di stima può essere predisposta da soggetti diversi a seconda del bene da rivalutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> per le partecipazioni, dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori legali dei conti, periti iscritti alla CCIAA ex RD n. 2011/34; <input type="checkbox"/> per i terreni, ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario e perito industriale edile, perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34. <p>Per l'asseverazione le perizie possono essere presentate presso la cancelleria del tribunale, presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai.</p> <p>In caso di rivalutazione di una partecipazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> la perizia deve essere riferita all'intero patrimonio sociale. Il valore della partecipazione all'1.1.2016 va individuato avendo riguardo alla frazione di patrimonio netto della società/associazione; <input type="checkbox"/> il costo della perizia: <ul style="list-style-type: none"> ✓ è deducibile dal reddito d'impresa della società in quote costanti nell'esercizio e nei 4 successivi, qualora la perizia sia stata predisposta per conto della società; ✓ incrementa il costo rivalutato se la perizia è stata predisposta per conto dei soci. <p>In caso di rivalutazione di un terreno il costo della perizia può essere portato ad incremento del costo rivalutato, qualora effettivamente sostenuto e rimasto a carico del contribuente.</p>		
VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA	<p>L'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari all'8% sia per i terreni, sia per le partecipazioni, e indipendentemente dal fatto che si tratti di partecipazioni qualificate o non:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 20%;">8%</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola <input type="checkbox"/> Partecipazioni qualificate¹ e NON qualificate² </td> </tr> </table> <p>Tale aliquota deve essere, poi, applicata all'intero valore del terreno o della partecipazione come risultante dalla perizia di stima.</p> <p>Tale aliquota deve essere, poi, applicata all'intero valore del terreno o della partecipazione come risultante dalla perizia di stima.</p> <p>L'imposta sostitutiva deve essere versata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in un'unica soluzione, entro il 30.06.2017; 	8%	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola <input type="checkbox"/> Partecipazioni qualificate¹ e NON qualificate²
8%	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola <input type="checkbox"/> Partecipazioni qualificate¹ e NON qualificate² 		

¹ E' qualificata la partecipazione che rappresenta una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in società quotate). ² E' non qualificata la partecipazione che rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (2% in caso di partecipazioni in società quotate).

OBBLIGATORIA L'INDICAZIONE IN UNICO	<p>☐ in 3 rate annuali di uguale importo alle seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1a rata entro il 30.06.2017; ✓ 2a rata entro il 30.06.2018 + interessi 3% annui calcolati dal 30.06.2017; ✓ 3a rata entro il 02.07.2019 + interessi 3% annui calcolati dal 30.06.2017. <p>Nella circolare 47/E/2011 l' Agenzia ha chiarito che:</p> <p>☐ il versamento dell'intera imposta o della prima rata perfeziona la rivalutazione e il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza. Se il versamento viene effettuato oltre il termine previsto dalla norma, il valore rideterminato non può essere utilizzato ai fini del calcolo della plusvalenza. In tali casi, il contribuente potrà richiedere il rimborso dell'imposta versata;</p> <p>☐ se il contribuente, al momento della determinazione della plusvalenza, non tiene conto del valore rivalutato, non ha diritto al rimborso di quanto versato ed è obbligato, in caso di scelta di pagamento rateale, a corrispondere le rate successive;</p> <p>☐ se il contribuente non versa entro le scadenze previste le rate annuali successive alla 1^a, gli effetti della rivalutazione s'intendono comunque realizzati e gli importi non pagati verranno iscritti a ruolo.</p> <p>Per il versamento dell'imposta sostitutiva mediante modello F24, restano validi gli stessi codici tributo già utilizzati in occasione di precedenti rivalutazioni, ossia:</p>	
	"8055"	PARTECIPAZIONI
	"8056"	TERRENI
	<p>Come anno di riferimento, nel modello F24, deve essere indicato l'anno "2017".</p>	
	<p>I dati relativi alla rivalutazione di terreni e partecipazioni devono essere anche indicati nel modello Unico, in particolare nei quadri RM ed RT. L'omessa compilazione di tali quadri non pregiudica gli effetti della rivalutazione, che resta quindi valida (si veda a tal proposito la Circolare 1/E del 15.02.2013 dell'Agenzia delle Entrate a pagina 15). L'omissione costituisce violazione formale ed è soggetta a sanzione, compresa tra 250 Euro e 2.000 Euro (ex art. 8 comma 1 D.lgs. 471/97).</p>	

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Certificazione Unica 2017, principali novità

I sostituti d'imposta devono inviare la Certificazione Unica 2017 all'Agenzia delle Entrate, **indicando i dati reddituali e previdenziali dei lavoratori** dipendenti e assimilati, nonché di quelli relativi al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il nuovo modello di Certificazione, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16.01.2017, **è suddiviso in "Sintetico" e "Ordinario":**

- il **sintetico** deve essere **consegnato ai percipienti** entro il **31.3.2017**;
- l'**Ordinario** deve essere **trasmesso** telematicamente all'Agenzia delle Entrate **entro il 7 marzo 2017**.

CERTIFICAZIONE UNICA 2017, PRINCIPALI NOVITA'

IL MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA	<p>Il modello di certificazione si suddivide in quattro sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ il frontespizio, □ il quadro CT (comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate); □ la certificazione di lavoro dipendente □ e quella di lavoro autonomo/provvigioni e redditi diversi. <p>Con il Provvedimento 16.1.2017 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della Certificazione Unica 2017 che conferma la predisposizione in due versioni: Sintetica e Ordinaria.</p> <p>La Certificazione Unica Sintetica è una versione semplificata della certificazione da consegnare al percipiente (lavoratore dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, tirocinante, lavoratore autonomo, collaboratore occasionale, ecc.) a cura del datore di lavoro deve essere</p>
	<p>consegnata entro il 31.3.2017 oppure entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.</p> <p>La Certificazione Unica Ordinaria, invece, è una versione implementata della certificazione, e deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2017, in via telematica.</p>
SOGGETTI OBBLIGATI	<p>Sono tenuti all'invio della Certificazione Unica 2017 coloro che nel 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29, DPR n. 600/73, dell'art. 33 comma 4 del D.p.r. 42/1998, dell'art. 21 comma 15 della L. 449/1997, dell'art. 11 della L. 413/1991; □ hanno l'obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS / INPS Gestione Dipendenti Pubblici nonché i premi assicurativi dovuti all'INAIL. <p>La CU 2017 deve essere inoltre presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS.</p>
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE	<p>La certificazione Unica dovrà essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Pertanto con riferimento all'anno 2016 la scadenza è fissata per il 7 marzo 2017.</p> <p>Entro il 31.3 del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i dati certificati, i sostituti d'imposta devono consegnare la Certificazione Unica ai percipienti, in duplice copia, anche in formato elettronico (la data, inizialmente fissata a fine febbraio è stata modificata con il D.I. 193/2016).</p>

SANZIONI	<p>In caso di omessa/tardiva/errata presentazione della Certificazione Unica, a seguito delle novità introdotte con il D.Lgs. n. 158/2015 e dalla Legge di Stabilità 2016, che ne ha anticipato l'entrata in vigore al 1° gennaio 2016, si applicano le seguenti sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ € 100 per ogni CU, con un massimo di € 50.000. In caso di errata trasmissione la sanzione non si applica se la trasmissione corretta è effettuata entro 5 giorni dal termine; □ € 33,33 per ogni CU, con un massimo di € 20.000 se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione
SPAZIO AI PREMI DI PRODUTTIVITÀ	<p>La Legge di Stabilità 2016 ha reintrodotto i c.d. premi risultato, ossia un sistema di tassazione agevolato che consente di applicare sui premi risultato un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, pari al 10%. L'agevolazione è stata estesa anche alla partecipazione agli utili dell'impresa da parte dei lavoratori ed è stata prevista, inoltre, la possibilità per i lavoratori di ricevere i premi sotto forma di benefit detassati.</p> <p>Il beneficio riguarda i titolari di lavoro dipendente, del settore privato, che nell'anno precedente a quello di percezione di tali somme, hanno</p>
	<p>realizzato un reddito non superiore a 50 mila euro. L'imposta sostitutiva, pari al 10%, si applica entro l'importo complessivo di 2mila euro lordi, aumentabile a 2.500 Euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento paritetico di lavoratori nell'organizzazione del lavoro.</p> <p>A seguito di questa novità sono stati introdotti nella Certificazione Unica 2017 i nuovi punti da 571 a 582 in cui devono essere indicati i premi a cui si applica l'imposta sostitutiva, quelli soggetti a tassazione ordinaria e le eventuali somme erogate sotto forma di benefit.</p> <p>Nei successivi punti, da 583 a 592, vanno riportate le stesse informazioni in caso di premi risultato erogati da altri soggetti.</p>
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PRODOTTI IN ITALIA DA SOGGETTI CHE TRASFERISCONO LA PROPRIA RESIDENZA	<p>Un'altra novità della Certificazione Unica 2017 riguarda la gestione del regime speciale riguardante i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono nel territorio dello Stato italiano la propria residenza (D.lgs. 147/2015).</p> <p>In questo caso i redditi concorrono a formare il reddito fino ad un massimo del 70% dell'ammontare.</p> <p>Ai fini della compilazione della CU occorre riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ al punto 469 l'ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (quindi 30% dell'ammontare erogato) □ al punto 460 il codice 5. <p>Nel caso in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento del 30% dell'imponibile, nelle annotazioni deve essere indicato l'ammontare di tali somme (codice BD), in modo da permettere al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.</p>

Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione	<p>Nella Certificazione Unica 2017 è stata introdotta una nuova sezione per la gestione dei rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione (ex art. 51 comma 2 lett. f-bis e f-ter del TUIR), ossia dei rimborsi di spese, effettuati dal datore di lavoro, riguardanti a titolo esemplificativo l'istruzione universitaria, e non, per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza.</p> <p>Ai fini della compilazione della CU occorre riportare:</p> <ul style="list-style-type: none">□ al punto 701 l'anno in cui è stata sostenuta la spesa rimborsata dal sostituto; □ al punto 702 uno dei seguenti codici relativi all'onere rimborsabile:<ul style="list-style-type: none">✓ codice 12 per le spese per istruzione diversa da quella universitaria,✓ codice 13 per le spese di istruzione universitaria,✓ codice 15 per le spese sostenute per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana,✓ codice 30 per le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ritenuti sordi,✓ codice 33 per spese per asili nido.□ al punto 703 il codice 3 se il rimborso è relativo ai contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all'assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti;□ al punto 704 l'ammontare delle somme rimborsate inerenti il codice riportato nel punto 702 o 703;□ al punto 705 Il codice fiscale del soggetto, diverso dal dipendente, al quale si riferisce la spesa rimborsata. <p>Se la spesa è riferita al dipendente stesso, il punto 705 non deve essere compilato e deve essere valorizzato il successivo punto 706.</p>
---	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Fabbricati rurali da regolarizzare

80121 Napoli – Via Riviera di Chiaia, 215 - Tel 081/5520148 – Fax 081/5800322 – e-mail info@studioforlani.it

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul suo sito internet **l'elenco dei fabbricati rurali che risultano ancora iscritti al Catasto terreni**, nonostante l'obbligo di aggiornamento al catasto fabbricati, ad opera della c.d. Legge Salva Italia (L. 214/2011).

I soggetti interessati sono invitati a regolarizzare la loro posizione, usufruendo di uno sconto sulle sanzioni, tramite l'istituto del ravvedimento operoso.

Coloro che ravvisassero motivi per non iscrivere tali immobili al catasto fabbricati, **debbono darne segnalazione all'Agenzia.**

FABBRICATI RURALI DA REGOLARIZZARE	
L'OBBLIGO DI DICHIARARE I FABBRICATI RURALI AL CATASTO FABBRICATI	<p>La c.d. Legge Salva Italia (L. 214/2011) aveva previsto l'obbligo, per i proprietari di fabbricati rurali che risultavano iscritti al Catasto terreni, di dichiarare tali costruzioni al Catasto fabbricati, entro il 30.11.2012.</p> <p>Si trattava di particelle che al catasto terreni avevano le seguenti destinazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> fabbricato promiscuo, <input type="checkbox"/> fabbricato rurale, <input type="checkbox"/> fabbricato rurale diviso in subalterni, <input type="checkbox"/> porzione da accertare di fabbricato rurale, <input type="checkbox"/> porzione di fabbricato rurale, <input type="checkbox"/> porzione rurale di fabbricato promiscuo. <p>ma che potevano corrispondere a veri e propri fabbricati, o presentare anomalie.</p> <p>Sono esclusi dall'obbligo di accatastamento i seguenti fabbricati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq; <input type="checkbox"/> serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale; <input type="checkbox"/> vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; <input type="checkbox"/> manufatti isolati privi di copertura; <input type="checkbox"/> tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m e di volumetria inferiore a 150 mc; <input type="checkbox"/> manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo; <input type="checkbox"/> fabbricati in corso di costruzione o di definizione; <input type="checkbox"/> fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).
ELENCO DEI FABBRICATI CHE RISULTANO ANCORA ISCRITTI AL CATASTO TERRENI	<p>L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l'elenco dei fabbricati rurali, che ancora risultano iscritti al Catasto terreni. L'elenco è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:</p> <p style="text-align: center;"> http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDevitare/Aggiornare+dati+catastali+e+ipotecari/Fabbricati+rurali/servizio+ricerca+particelle/ </p>

COSA DEVE FARE IL CONTRIBUENTE	<p>Coloro che ancora non hanno provveduto a presentare la dichiarazione di aggiornamento per l'inserimento nel catasto fabbricati, riceveranno una comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, con cui verranno sollecitati a provvedervi, usufruendo del ravvedimento operoso. Infatti, avvalendosi del ravvedimento, si otterrà uno sconto sulle sanzioni dovute (da un importo compreso tra Euro 1.032 a 8.264, ad un importo di 172 Euro). Per procedere alla regolarizzazione i soggetti interessati potranno rivolgersi a un professionista tecnico abilitato, che presenterà agli uffici finanziari l'atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) e la dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa).</p> <p>In caso contrario, è opportuno segnalare all'Agenzia delle Entrate l'anomalia riscontrata o il motivo per cui l'immobile non richiede l'accatastamento</p> <p>In caso di mancata attivazione da parte del soggetto interessato, infatti, gli uffici del Territorio dell'Agenzia delle Entrate procederanno all'accertamento.</p>
---	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

IL REGIME FORFETARIO

INTRODUZIONE

Il **regime forfetario** è stato introdotto con la Legge di Stabilità 2015 e poi modificato con la Legge di Stabilità 2016. E' il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa/lavoro autonomo e che possiedono determinati requisiti. In alternativa è sempre **possibile optare per il regime ordinario**, ma in tal caso vi è l'obbligo di permanenza per un triennio.

Il regime forfetario **ha sostituito i precedenti regimi agevolati**: regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 388/2000) e regime contabile agevolato (art. 27 comma 3 D.l. 98/2011), che sono stati **abrogati già dal 2015**.

Il **regime dei minimi** (art. 27 commi 1 e 2 del D.l. 98/2011)- prima abrogato con la Legge di Stabilità 2015 ma poi prorogato per tutto il 2015 dal decreto Milleproroghe - **è stato definitivamente soppresso** con la Legge di Stabilità 2016. Il regime, **tuttavia, resta in vigore fino alla scadenza naturale** (termine del quinquennio o raggiungimento del 35° anno d'età) per coloro che:

- hanno iniziato l'attività entro il 31.12.2015;
- lo applicavano già da prima.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Quali sono le **caratteristiche** del regime forfetario?
2. Quali sono le **condizioni di accesso** al regime forfetario?
3. Quali sono le **cause di esclusione** dal regime forfetario?
4. **Come si calcola il reddito** nel regime forfetario?
5. Qual è l'**aliquota** per il regime forfetario?
6. Quali sono le **semplificazioni** previste per chi aderisce al regime forfetario?
7. **I soggetti che iniziano l'attività nel 2017** e intendono utilizzare il regime forfetario cosa devono fare?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL REGIME FORFETARIO?

R.1. Il regime forfetario è il **regime naturale per le persone fisiche** che, in possesso di certe condizioni "dimensionali", esercitano un'attività d'impresa/lavoro autonomo. Sono escluse pertanto le società. E' un regime **vantaggioso dal punto di vista fiscale**, in quanto è soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali più bassa rispetto al primo scaglione Irpef, ed è esonerato per legge dall'Irap. **Chi utilizza questo regime, inoltre, è esonerato da tutta una serie di adempimenti contabili/fiscali** come la tenuta delle scritture contabili e l'applicazione degli studi di settore. L'elemento che più di ogni altro caratterizza questo regime è il **calcolo del reddito**, che non si determina come differenza tra ricavi e costi, ma **applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività** differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata, senza tener conto delle spese sostenute nell'anno.

D.2. QUALI SONO LE CONDIZIONI DI ACCESSO AL REGIME FORFETARIO?

R.2. Per accedere al regime forfetario occorre **che nell'anno solare precedente** siano rispettati i seguenti requisiti:

- **ricavi conseguiti o compensi percepiti**, ragguagliati ad anno, **non superiori a determinate soglie** che variano a seconda del codice ATECO specifico dell'attività svolta (riportato nella tabella sottostante).

Nella Circolare 10/E/2016 l'Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che, ai fini del computo della soglia di ricavi:

- ✓ **rileva il valore normale dei beni** destinati al **consumo personale** o familiare dell'imprenditore;
- ✓ **concorrono i ricavi** relativi alle cessioni poste in essere con la **Città del Vaticano e con San Marino**;
- ✓ **non rilevano i ricavi e i compensi** derivanti dall'**adeguamento agli studi di settore**.

Per la verifica del superamento del limite occorre **tener conto del regime contabile** usato nell'**anno di riferimento**. Pertanto, coloro che hanno avuto il regime contabile ordinario, calcoleranno i ricavi conseguiti secondo il criterio di competenza, mentre chi ha avuto ad esempio il regime fiscale di vantaggio, utilizzerà il criterio di cassa.

Nel caso di **esercizio contemporaneo di più attività**, contraddistinte da diversi codici ATECO, occorre considerare il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi a tali codici.

- **Spese sostenute per l'acquisizione di lavoro** per importi complessivamente **non superiori a 5.000 Euro lordi** a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art. 60, TUIR.
- **Costo complessivo**, al lordo degli ammortamenti, **di beni mobili strumentali** al 31.12 **non superiore a 20.000 Euro**.

Ai fini di tale limite non vanno considerati:

80121 Napoli – Via Riviera di Chiaia, 215 - Tel 081/5520148 – Fax 081/5800322 – e-mail info@studioforlani.it

- ✓ i **beni immobili** comunque acquisiti ed anche se detenuti in locazione per l'esercizio dell'impresa, arte o professione;
- ✓ i **beni di costo unitario non superiore a € 516,46**;
- ✓ i **beni immateriali** quali avviamento e spese relative a più esercizi, come chiarito nella circolare 7/E/2008 con riguardo al regime di vantaggio.

Rilevano, invece, nel calcolo del limite:

- ✓ per i **beni in locazione finanziaria**, il **costo sostenuto dal concedente**;
- ✓ per i **beni in locazione, noleggio e comodato**, il **valore normale** determinato (ai sensi dell'art. 9 del TUIR) alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato; ✓

per i **beni in proprietà**, il **prezzo di acquisto**.



Nella Circolare 10/E/2016² l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per verificare il limite dei beni strumentali, occorre far riferimento al **costo sostenuto al netto dell'IVA**, anche se non è stato esercitato il diritto alla detrazione.

I beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, arte o professione, e per l'uso personale o familiare del contribuente **concorrono** al calcolo del limite di 20.000 € **nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo, e a diverse percentuali di deducibilità contenute nel TUIR.**

Nella Circolare 10/E/2016 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **si presumono ad uso promiscuo tutti i beni a deducibilità limitata**, indicati agli articoli 164 e 102 comma 9 del TUIR (autovetture, telefonia ecc ...). In ogni caso per tali beni non devono essere presi a riferimento i limiti di deducibilità previsti nel TUIR.

Codice attività ATECO 2007	Settore	Limiti compensi		Coeff. redditività
		Vecchi	Nuovi	
(10 – 11)	Industrie alimentari e delle bevande	35.000	45.000	40%
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	40.000	50.000	40%
47.81	Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	30.000	40.000	40%

² Come già chiarito nella circolare 6/E/2015.

47.82 – 47.89	Commercio ambulante di altri prodotti	20.000	30.000	54%
(41 – 42 – 43) – (68)	Costruzioni e attività immobiliari	15.000	25.000	86%
46.1	Intermediari del commercio	15.000	25.000	62%
(55 – 56)	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	40.000	50.000	40%
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	15.000	30.000	78%
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	Altre attività economiche	20.000	30.000	67%

D.3. QUALI SONO LE CAUSE DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETARIO?

R.3. Il regime non può essere adottato dai soggetti:

- che si avvalgono di **regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari** ai fini della determinazione **del reddito**:

Agricoltura e attività connesse e pesca	Artt. 34 e 34-bis del D.p.r. 633/72
Vendita sali e tabacchi	Art. 74 comma 1 D.p.r. 633/72
Commercio di fiammiferi	Art. 74 comma 1 D.p.r. 633/72
Editoria	Art. 74 comma 1 D.p.r. 633/72
Gestione di servizi di telefonia pubblica	Art. 74 comma 1 D.p.r. 633/72
Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta	Art. 74 comma 1 D.p.r. 633/72
Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.p.r. 640/72	Art. 74 comma 6 D.p.r. 633/72
Agenzie di viaggio e turismo	Art. 74-ter D.p.r. 633/72
Agriturismo	Art. 5 comma 2 L. 413/91
Vendite a domicilio	Art. 25-bis comma 6 D.p.r. 600/73
Rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione	Art. 63 D.l. 41/95
Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o collezione	Art. 40-bis D.l. 41/95

Nella Circolare 10/E/2016 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- ✓ l'esercizio di un'attività soggetta ad un regime speciale Iva, preclude l'accesso al regime per tutte le altre attività eventualmente svolte, anche se non soggette ad un regime speciale;
 - ✓ **i produttori agricoli** (che rispettano i requisiti indicati all'art. 32 del TUIR), titolari di **reddito fondiario, possono applicare il regime forfetario per le altre attività** che intendono svolgere (a tal fine la circolare 10/E/2016 richiama anche la precedente circolare 7/E/2008);
 - ✓ il regime del **Patent box** (art. 1 commi 37-75 L. 190/2014) per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, processi, formule ecc ... **è incompatibile con il regime forfetario.**
- **non residenti.** Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni, qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;

- che, in via esclusiva o prevalente, effettuano **cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili** ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di **mezzi di trasporto nuovi** nei confronti di soggetti UE (art. 53 comma 1 D.L. 331/93);
- che, **contemporaneamente** all'esercizio dell'attività, **partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti**. Nella Circolare 10/E/2016 l'Agenzia delle Entrate afferma che la causa di esclusione non opera:
 - ✓ se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d'imposta nel quale si intende applicare il regime forfetario;
 - ✓ quando, in corso di applicazione del regime forfetario, il contribuente eredita una partecipazione societaria che viene ceduta entro la fine dell'esercizio;
- che abbiano conseguito, **nell'anno antecedente** a quello in cui intendono avvalersi del regime agevolato, **redditi di lavoro dipendente o assimilato, eccedenti 30.000 Euro**. Nella Circolare 10/E/2016 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rispetto di tale limite:
 - ✓ **non rileva se il rapporto** di lavoro dipendente o assimilato risulti **cessato nell'anno precedente**;
 - ✓ **rileva** nel caso in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente e ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre.

D.4. COME SI CALCOLA IL REDDITO NEL REGIME FORFETARIO?

R.4. Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene **applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività** differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata, senza tener conto delle spese sostenute nell'anno. **Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano** da esso **i contributi previdenziali versati** in base alla legge, compresi i contributi previdenziali versati per conto dei collaboratori dell'impresa familiare a carico e non a carico, a condizione che il titolare non abbia esercitato nei loro confronti il diritto di rivalsa.

L'eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell'attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile (in assenza di altri redditi, oltre a quello soggetto al regime agevolato forfetario, l'eventuale eccedenza dei contributi è persa).

Nella Circolare 10/E/2016 l'Agenzia delle Entrate evidenzia che, ai fini della determinazione del reddito, non sono rilevanti:

- **le plus/minusvalenze** anche se relative a beni acquistati in anni precedenti l'applicazione del regime forfetario;
- **le sopravvenienze** attive/passive.

D.5. QUAL È L'ALIQUOTA PER IL REGIME FORFETARIO?

R.5. Sul reddito determinato forfetariamente si applica l'imposta sostitutiva pari al 15%, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP. Nel caso di **imprese familiari** (art. 5 comma 4 TUIR) l'imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall'imprenditore.

Il contribuente potrà scomputare le detrazioni d'imposta spettanti, **dall'eventuale imposta lorda emergente dal quadro RN**, nel caso in cui percepisca altre tipologie di reddito.

L'imposta sostitutiva deve essere versata tramite mod. F24 (anche mediante compensazione) nei termini previsti per il versamento dell'acconto / saldo IRPEF utilizzando i seguenti codici tributo (Risoluzione 59/E/2015):

- "1790" per la prima rata di acconto;
- "1791" per la seconda o unica rata di acconto; "1792" per il saldo.

D.6. QUALI SONO LE SEMPLIFICAZIONI PREVISTE PER CHI ADERISCE AL REGIME FORFETARIO?

R.6. I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano delle seguenti semplificazioni:

- non addebitano l'iva** a titolo di rivalsa, e di contro non hanno diritto alla detrazione dell'iva a credito. Pertanto nella fattura (senza iva) dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1 comma 58 L. 190/2014";
- sono esonerati dall'applicazione e dal versamento dell'IVA**, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
- per quanto riguarda gli **adempimenti in qualità di sostituti d'imposta, essi:**
 - ✓ **non subiscono la ritenuta alla fonte** e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura.
Con riferimento alla ritenuta operata dalle banche / Poste in relazione ai bonifici disposti per le agevolazioni del 50%-65% si ritengono applicabili i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 5.7.2013, n. 47/E per i contribuenti minimi, in base ai quali è possibile non subire la ritenuta d'acconto (8%) previo rilascio alla banca / Poste della dichiarazione di essere assoggettati ad imposta sostitutiva; in caso contrario è ammesso il recupero di quanto trattenuto nella dichiarazione dei redditi;
 - ✓ **non effettuano la ritenuta alla fonte**. Sussiste comunque l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta;
- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili**, salvo la numerazione/conservazione delle fatture d'acquisto/bollette doganali, l'obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
- non sono soggetti agli studi di settore / parametri.**




Dal 2017 l'obbligo di inviare lo spesometro è passato da annuale a trimestrale ed è stato introdotto l'esonero dall'adempimento soltanto a favore degli agricoltori in regime di esonero di cui all'art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 "situati nelle zone montane" ex art. 9, DPR n. 601/73. Autorevole dottrina ritiene che **i forfettari siano esonerati dall'adempimento** in esame in quanto lo stesso deriva dal "vecchio" spesometro. È auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

D.7 I SOGGETTI CHE INIZIANO L'ATTIVITÀ NEL 2017 E INTENDONO UTILIZZARE IL REGIME FORFETTARIO COSA DEVONO FARE?

R.7. I contribuenti che iniziano l'attività nel 2017 devono **comunicare la scelta** del regime forfettario **nel Modello AA9** dove viene attestata la presunzione della sussistenza dei requisiti per l'accesso.

Il contribuente sarà tenuto ad indicare codice "2" nella casella contenuta nella Sezione "Regimi fiscali agevolati".



Regimi fiscali agevolati

Regime fiscale agevolato (vedere istruzioni)

Casella dove indicare regime fiscale agevolato adottato

In caso contrario l'accesso al regime forfettario non è precluso, tuttavia si è soggetti ad una **sanzione amministrativa da 250 a 2mila Euro** (art. 11 comma 1 lett. a) del D.lgs. 471/97). Ricordiamo che i soggetti che iniziano l'attività nel 2017 in possesso dei requisiti di "novità" possono applicare il regime "**start up**" fino al 2021 con applicazione dell'**aliquota ridotta del 5%**.

PRASSI DELLA SETTIMANA

LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. **1/E del 7 Febbraio 2017** L'Agenzia fornisce i primi chiarimenti in merito alla trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute (e delle relative variazioni), prevista, su base opzionale, dal decreto legislativo 127/2015.

LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. **16/E del 6 Febbraio 2017** L'Agenzia fornisce chiarimenti circa le modalità di regolarizzazione in caso di acquisti senza applicazione dell'Iva oltre i limiti del plafond.

Risoluzione n. **17/E del 9 Febbraio 2017** L'Agenzia istituisce i codici tributo per il versamento, mediante il modello "F24", dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero a seguito di quanto stipulato con la Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e la Santa Sede in materia fiscale del 1° aprile 2015

I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa del **3 Febbraio 2017** L'Agenzia informa che sono state approvate in via definitiva le specifiche tecniche per la trasmissione delle istanze per aderire alla "voluntary-bis", e sono state integrate le istruzioni del modello di domanda.

Comunicato stampa del **7 Febbraio 2017** L'Agenzia informa che sul suo sito internet è disponibile la Circolare 1/E con cui vengono forniti i primi chiarimenti sui dati da riportare nella comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture nell'ambito del nuovo spesometro, ai sensi del decreto fiscale n. 193/2016, e precisa inoltre quali contribuenti non sono tenuti all'adempimento.

Comunicato stampa del **7 Febbraio 2017** L'Agenzia informa che con Provvedimento del 6.2.2017 sono state definite le modalità di fruizione del credito d'imposta a favore dei beneficiari degli investimenti agevolati, che vivono, lavoro, esercitano un'attività d'impresa nei territori colpiti da eventi calamitosi.

LO SCADENZARIO DAL 10.02.2017 AL 24.02.2017

Mercoledì 15 Febbraio 2017	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti
Mercoledì 15 Febbraio 2017	Registrazione delle operazioni effettuate nel mese solare precedente dai soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati
Mercoledì 15 Febbraio 2017	Annotazione dell'ammontare dei corrispettivi percepiti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche nell'esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente
Mercoledì 15 Febbraio 2017	Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16.01.2016 (ravvedimento) da parte dei contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Giovedì 16 Febbraio 2017	Termine per il versamento dell' IVA dovuta per il mese precedente per i contribuenti IVA mensili
Giovedì 16 Febbraio 2017	Termine per il versamento dell' IVA dovuta per il secondo mese precedente per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità a terzi optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98
Giovedì 16 Febbraio 2017	Liquidazione e versamento dell'IVA dovuta per il 4° trimestre 2016 (al netto dell'acconto versato) da parte dei contribuenti IVA trimestrali "speciali" soggetti ai regimi di cui all' art. 74, commi 4 e 5, D.P.R. n. 633/1972.

Giovedì 16 Febbraio 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Giovedì 16 Febbraio 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente
Giovedì 16 Febbraio 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Giovedì 16 Febbraio 2017	Termine per il versamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente
Giovedì 16 Febbraio 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Giovedì 16 Febbraio 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto corrisposti nel mese precedente
Giovedì 16 Febbraio 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su rendite derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposte nel mese precedente
Giovedì 16 Febbraio 2017	Termine per il versamento, da parte dei sostituti d'imposta , dell' imposta sostitutiva , dovuta a titolo di saldo (al netto dell'acconto versato), sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2016 .
Giovedì 16 Febbraio 2017	Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai datori di lavoro o committenti dei rapporti di collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti nel mese precedente

Giovedì **16 Febbraio 2017**

Termine per il **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente

Giovedì **16 Febbraio 2017**

Versamento dell'**imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin tax")** effettuate nel mese precedente (**Gennaio 2017**) da parte degli **intermediari finanziari** e dei **notai** che intervengono nelle operazioni, nonché da parte dei **contribuenti** che pongono in essere tali operazioni senza l'intervento di intermediari né di notai.

Giovedì **16 Febbraio 2017**

Termine per **comunicare l'intenzione di avvalersi, per l'anno 2017**, del regime previsto per le società controllanti e controllate - c.d. "**liquidazione IVA di gruppo**" – di cui all'art. 73, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 e al D.M. 13.12.1979
